

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI e ALBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1964

Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Nel riproporre alla vostra benevola attenzione questo disegno di legge già presentato al Senato nel settembre 1962, ma poi decaduto a causa dello scioglimento dei due rami del Parlamento, non è necessario aggiungere alcunchè alla relazione dalla quale fu allora accompagnato. Si può tutt'al più mettere in rilievo che da quel tempo ad oggi la questione, che costituisce materia del disegno, ha sempre maggiormente occupato di sé l'opinione pubblica del mondo intero provocando da parte di numerosi Governi iniziative serie e responsabili che hanno condotto ad inchieste scientifiche approfondite le cui conclusioni hanno sollevato il maggiore allarme in tutte le cerchie competenti di ogni paese. Solo in Italia le Autorità responsabili hanno creduto di dovere ignorare o quati tutto ciò; più ancora hanno autorizzato, se non stimolato, la messa in circolazione di notizie a tenore delle quali nulla verrebbe intrapreso per assicurare la tutela doverosa e impellente della pubblica salute contro una delle maggiori minacce che su di essa incombono. Peggio, quasi a beffa, si è parlato di nuove indagini da svolgersi, quasi che quelle svolte e consacrate con la firma di celebri scienziati non fossero già tali da giustificare i più urgenti prov-

vedimenti. Purtroppo è questa una consuetudine non discara ai titolari dei più alti incarichi governativi e burocratici della Repubblica, come insegna il capitolo non ancora sufficientemente chiarito (sebbene oggi felicemente superato per volontà dell'attuale titolare del Ministero della sanità) dello scandaloso ritardo col quale, a prezzo della vita e dell'integrità fisica di migliaia e migliaia di bimbi italiani, è stato autorizzato l'uso del vaccino antipoliomielitico Sabin.

A questo punto senz'altro noi vi risottoponiamo, egregi colleghi, il testo della relazione che era stata premessa al disegno di legge presentato nel 1962.

Discutendo nel settembre 1961 lo stato di previsione del Ministero della sanità il Senato unanime diede la sua approvazione al seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerata la gravità dei danni conseguenti alla salute dei cittadini dalla civica indisciplina imperante nella vita associata in relazione a consumi attinenti precipuamente allo svago e alle superfluità voluttuarie,

invita il Governo a studiare rapide misure che, a tutela della salute dei cittadini

ed a simiglianza di quanto per legge già avviene nel maggior numero dei Paesi civili, proibiscano di fumare nei locali chiusi di spettacolo di ogni ordine e specie quanto meno nel corso delle rappresentazioni, proiezioni ed esibizioni pomeridiane, frequentate a preferenza dai bambini e dagli anziani i cui deboli organismi sono paurosamente insidiati dall'atmosfera sovraccarica da miasmi e dalle esalazioni velenose del tabacco ».

TERRACINI

A sua volta il Ministro, che si era dichiarato favorevole, s'impegnò a sollecitare i suoi Uffici affinché studiassero per una rapida presentazione al Parlamento di un disegno di legge adeguato.

Ad oltre un anno di distanza e nella carenza del Governo pare al sottoscritto che non possa oltre tardare, a rimedio, una iniziativa parlamentare. Si tratta infatti di provvedere alla difesa di un massimo bene dei cittadini: la salute, sempre più minacciata da mali gravissimi e paurosi dall'estendersi smisurato dell'uso del tabacco e in specie delle sigarette che hanno quasi completamente soppiantato ogni altra sua presentazione ai fini del fumare.

Si potrebbero riempire molte pagine con l'elencazione dei Congressi medici che negli ultimi anni hanno levato l'allarme contro le conseguenze perniciose del fumo sull'organismo umano, indicandolo ad esempio come una delle cause più frequenti, se non quasi esclusiva, dei tumori polmonari, della laringe e della lingua.

Si potrebbero riprodurre le paurose statistiche analitiche citate a riprova di tale assunto nelle più serie pubblicazioni scientifiche.

Si potrebbero richiamare i provvedimenti che, allo scopo di limitare la consuetudine del fumare o quanto meno per arginare l'ulteriore dilagare, sono stati presi in numerosi Paesi, ultimamente in Inghilterra il cui Governo aveva precedentemente insediato un'apposita Commissione d'indagine e studio le cui conclusioni suonarono terribilmente ammonitrici per ognuno che aves-

se a cuore la salvaguardia della fisica integrità della Nazione.

Ma il proponente ritiene inutile fare qui sfoggio di conoscenze che sono alla portata di tutti e che la stampa di informazione ha largamente diffuso nel nostro Paese.

D'altra parte or è un anno la materia fu già portata in Parlamento allorquando vi venne discusso e approvato un disegno di legge che, proibendo la *réclame* dei prodotti destinati al fumo, venne presentato come un primo contributo alla necessaria più vasta iniziativa di tutela della salute pubblica contro i pericoli creati dal loro consumo. In realtà tale misura è stata, e probabilmente a ragione, interpretata e assunta dalla opinione comune come dettata dall'esigenza di porre il monopolio statale dei tabacchi al riparo della concorrenza sempre più temibile fatta ai suoi prodotti con larghissimi mezzi pubblicitari da grandi ditte straniere, specie americane, e magari sollecitata dalle ditte già introdotte nel mercato italiano contro altre che si apprestavano ad introdursi.

Certo si è che assai difficilmente si può credere che, venuta a mancare la propaganda sui sigari e sulle sigarette, l'abitudine deleteria del fumare sia venuta limitandosi, solo che si ponga mente al fatto indubitabile che tale propaganda non tanto si dirige ai non fumatori per sedurli al fumo, quanto ai fumatori incalliti per dirigerne le scelte dall'uno all'altro tipo, dall'una all'altra marca di prodotti.

Comunque si può ritenere che, dati anche gli enormi interessi in giuoco sotto forma sia di monopoli statali come di fabbricanti privati, l'idea di opporsi all'uso del tabacco da fumo è del tutto utopistica. E lo Stato avrà in proposito adempiuto al suo dovere dall'una parte prescrivendo certe norme relative alla manipolazione dei prodotti che valgano a renderli meno nocivi ai consumatori (processi di concia, tipi di cartine, eccetera), dall'altra diffondendo nelle scuole e in genere fra i cittadini precise nozioni intorno ai danni gravissimi che il fumare arreca alla salute. Chi vuole intendere intenda; e chi vuole rischiare, rischi, con consapevole responsabilità verso sè stesso.

Ma la questione si pone ben diversamente quando l'attenzione dei pubblici poteri e le loro cure siano richiamate e si rivolgano non ai fumatori, ai patiti o agli schiavi del tabacco, ma a coloro che, repellendo da questo velenoso prodotto, si vedono ciononostante esposti alle sue perniciose e anche mortali influenze e conseguenze a causa della sfrontata licenza che viene concessa ai suoi consumatori. In proposito un solo pavido provvedimento malamente applicato e spesso violato esiste in Italia. E precisamente quello per il quale l'Azienda delle ferrovie dello Stato riserva alcuni squallidi scompartimenti sulle linee principali e nei treni direttissimi e rapidi ai « non fumatori ». Dico squallidi perchè questi scompartimenti, nei quali evidentemente viaggiano di preferenza donne, bimbi, vecchi e malati, sono di norma situati in testa o in coda delle vetture, e cioè sugli assali, con quali scossoni e sussulti per i viaggiatori è facile immaginare. Ma più in là non si va in Italia, che è il solo paese d'Europa nel quale non vi è divieto di fumare nei locali adibiti a pubblico spettacolo. Ognuno che per poco frequenti teatri e cinematografi sa quali ne siano le conseguenze. Questi locali, più o meno lussuosamente costruiti ed arredati, sono quotidianamente ridotti ad antri pieni di un'atmosfera greve e soffocante nella quale ammorbanti e opache nuvole di fumo ristagnano fra il tanfo dei mozziconi mal spenti. Ciò può essere indifferente o magari piacevole per gli spettatori che non sanno rinunciare al godimento del fumo neanche quando si concedono quello dello spettacolo. Ma diversa è la condizione dei non fumatori i quali devono pagare e scontare lo svago cercato col l'obbligo di respirare l'atmosfera mefitica che insidia pericolosamente la loro salute.

Ed essi sono appunto i fanciulli, le donne, gli anziani, e cioè proprio coloro che sono più vulnerabili nelle loro delicate mucose.

Tale condizione di cose suscita meraviglia e scandalo nei forestieri che visitano il nostro Paese, abituati come sono tutti all'osservanza, divenuta spontanea per la lunghissima tradizione, del più severo divieto del fumo in tutti i locali di pubblico spettacolo.

Bisogna introdurre questa norma anche fra di noi, non solo come doverosa tutela della salute dei cittadini ma anche come manifestazione di decoro e di civiltà.

Si inalbereranno contro di essa i gestori delle sale teatrali e cinematografiche che temono ne consegua una diminuzione nell'afflusso di spettatori; e cercheranno di impedirla i sedicenti difensori dell'Erario che paventano un minor gettito per il monopolio. Ma anche i fumatori protesteranno, rivendicando il diritto di fumare e scomodando magari la Costituzione a difesa della loro libertà di avvelenarsi nonchè di avvelenare il loro prossimo repellente e schivo alle gioie dei paradisi artificiali.

Il proponente ritiene tuttavia che la gravità, la serietà, l'urgenza del problema convincano i legislatori a respingere ogni resistenza ed ogni sollecitazione contraria, portandoli ad accettare il presente progetto di legge il quale rappresenta lo sviluppo conseguente del voto che il Senato, come ricordato, già rese in consapevole e ragionata determinazione or è un anno. Egli esprime contemporaneamente l'auspicio che i cittadini tutti non rendano difficile l'instaurazione di questa civile e utile norma di condotta, comprendendo i motivi che la dettano nel comune interesse della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietato fumare nei locali normalmente o anche solo in via eccezionale adibiti a pubblico spettacolo.

Art. 2.

I gestori dei locali curano l'osservanza del divieto sia esponendo in numero adeguato e in posizione visibile cartelli riportanti le norme con l'indicazione delle sanzioni di cui al seguente articolo, sia richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravvengono, sia sollecitando contro di questi l'intervento degli agenti di servizio in caso di rifiuto. Gli agenti di servizio possono procedere direttamente alla contestazione della contravvenzione.

Art. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 5.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contravvenzione, venendo in via transazionale ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di un'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000. Le ammende vengono versate al Centro per la lotta contro i tumori che se ne avvale agli scopi statutari.